



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **129** del **23-12-2019**

Oggetto: CESSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DI CONVENTION BUREAU TERRE DUCALI SCRL DETENUTE DAL COMUNE DI URBINO

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 15:00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	A	CANGINI FEDERICO	P
PAGANELLI SANDRO	P	SCALBI LAURA	P
SIROTTI MASSIMILIANO	P	ROSATI MARIO	P
ROSSI NICOLA	P	BORGIANI CAROLINA	P
QUARESIMA LAURA	P	BALDUCCI DAVIDE	P
CLINI ORFEO	P	SANTI LORENZO	P
Guidi Luca	P	LONDEI GIORGIO	A
GUIDI MASSIMO	P	LONDEI LUCA	P
MECHELLI LINO	P		

Risultano pertanto presenti n. 15 e assenti n. 2 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza SIROTTI MASSIMILIANO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. CANCELLIERI MICHELE anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

QUARESIMA LAURA
CLINI ORFEO
BALDUCCI DAVIDE

In continuazione di seduta - n. 14 dell'ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Maffei, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

“PREMESSO che il Comune di Urbino con atto di Consiglio comunale n. 77 del 10.07.2003 aveva aderito alla costituenda società consortile arl Convention Bureau Terre Ducali sottoscrivendo quote sociali rappresentanti n. 7 azioni, per un valore complessivo pari a € 3.500,00, su un capitale sociale iniziale di € 107.500,00 diviso in quote nominali di € 500,00 cadauna;

RICORDATO che, con proprie deliberazioni n. 89 del 20.12.2013 e n. 19 del 30.03.2015, adottate ai sensi della normativa per tempo vigente in tema di razionalizzazione delle partecipazioni, questo Consiglio comunale aveva stabilito di alienare la partecipazione societaria detenuta nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. in quanto rivelatasi “strumento non idoneo per la nostra realtà alla promozione del turismo congressuale” e stante il non rispetto delle condizioni di cui all’art. 1 co. 611 della legge Finanziaria 2015 poichè “la società risulta composta da un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti”;

EVIDENZIATO che il Comune di Urbino, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con le predette deliberazioni, aveva esperito le seguenti azioni:

- con determinazione a contrattare del Settore Economico Finanziario n. 51 del 17.07.2015, l’Ente aveva avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione dell’intera partecipazione azionaria nella Società;
- con determinazione del Settore Economico Finanziario n. 72 del 13.10.2015 si prendeva atto dell’assenza di offerte pervenute rispetto alla procedura per l’alienazione dell’intera partecipazione azionaria e veniva dichiarato l’esito negativo dell’asta pubblica;
- successivamente, con lettera prot. n. 22780 del 13.10.2015, veniva comunicato alla società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. l’esito negativo della procedura ad evidenza pubblica e veniva contestualmente chiesta la liquidazione

- in denaro del valore della quota dell'Ente, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile;
- con nota prot. n. 1910 del 28.01.2016 l'Ente sollecitava risposta circa dell'avvio della procedura per la liquidazione della quota al fine del rispetto dei termini inderogabili fissati al 13.10.2016;
 - con lettera prot. n. 15618 del 19.06.2017 l'Ente comunicava poi, a norma dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 10 dello statuto sociale, di recedere dalla società, in virtù dei criteri individuati dall'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014 e confermati dagli artt. 4 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016, chiedendo formalmente il rimborso della partecipazione sociale del Comune di Urbino da determinarsi come per legge e da eseguirsi nel termine di 180 gg. dalla stessa data;

DATO ATTO che, con D.Lgs. n. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 100 del 16.06.2017, veniva disciplinata la materia delle società a partecipazione pubblica, con particolare riguardo alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta;

RICHIAMATA la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 25.09.2017 con la quale veniva deliberato, in sede di revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., pari al 1,21% del capitale, a causa del mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 in termini di rapporto numerico tra dipendenti e amministratori e di fatturato medio;

RICORDATO che, con la predetta deliberazione, l'Ente stabiliva altresì di dare esecuzione all'operazione di alienazione soltanto in caso di esito infruttuoso della richiesta di recesso del 19.06.2017;

DATO ATTO che, alla data odierna, la società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. non ha provveduto a dare corso alla procedura di recesso non avendo provveduto alla conseguente liquidazione della quota di partecipazione;

CONSIDERATO inoltre che, come risulta dal documento di visura camerale (CCIAA) estratto dal Registro Imprese in data 27.11.2019, a tutt'oggi permangono ancora le

condizioni di mancato rispetto dei parametri di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 in termini di rapporto numerico tra dipendenti e amministratori;

RITENUTO, pertanto, che permangono le motivazioni per avviare la procedura di alienazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l.;

DATO ATTO che è pervenuta a questo Ente nota acquisita via PEC con il n. 33962 in data 12.11.2019, con la quale la società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A., con sede in Riccione (RN) via Veneto, 28, P. IVA – C.F. 02418900409 manifesta la volontà di acquistare l'intero pacchetto di quote posseduto dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. al prezzo di euro 737,00, corrispondente all'attuale valore nominale della partecipazione medesima;

RICHIAMATO l'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 che recita “L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto”;

CONSIDERATO che, già con la sopra citata determinazione a contrattare del Settore Economico Finanziario n. 51 del 17.07.2015, veniva indetta una procedura di gara ad evidenza pubblica per l'alienazione dell'intera partecipazione detenuta dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., stabilendo di selezionare la migliore proposta mediante il metodo delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo minimo posto a base d'asta, fissato in € 737,00, corrispondente alla quota di partecipazione complessiva nella società, già fissato nel valore di € 737,00;

RICORDATO che la predetta procedura ad evidenza pubblica è risultata deserta ed è stato dichiarato l'esito negativo dell'asta pubblica;

VISTO l'esito negativo delle procedure ad evidenza pubblica esperite dagli altri enti partecipanti alla società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., quali il Comune di Pesaro e il Comune di Senigallia, ai fini dell'alienazione delle rispettive quote di partecipazione, di cui si dà atto nei rispettivi atti deliberativi di ricognizione delle partecipazioni societarie adottati ai sensi della normativa vigente;

PRESO ATTO dell'evidente scarso interesse da parte del mercato all'acquisto delle quote di partecipazione nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., anche in considerazione dell'andamento gestionale registrato negli ultimi anni;

EVIDENZIATO che l'orientamento della giurisprudenza contabile maturato negli anni, si è espresso nel rinvenire un'eventuale responsabilità in capo all'Amministrazione solo nel caso di perdita di valore del patrimonio sociale calcolata in relazione alla quota del patrimonio netto detenuta dall'Ente (cfr. Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 158 del 21.04.2016, confermato da Sezioni Unite Cassazione, sentenza n. 6929 del 20.03.2018; Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per le Marche n. 25 del 16.04.2014);

DATO ATTO che, alla data odierna, il valore della partecipazione detenuta dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., in relazione al patrimonio netto, è di euro 437,49 (corrispondente all'1,21% del patrimonio netto della società al 31.12.2018 pari ad euro 36.157,00);

CONSIDERATO che l'alienazione mediante negoziazione diretta con la società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. garantisce il realizzo della partecipazione al valore di euro 737,00, pari al valore nominale che risulta dalla visura effettuata presso la CCAA, pertanto superiore al valore della partecipazione del Comune di Urbino calcolato in relazione al patrimonio netto al 31.12.2018, pari ad euro 437,49;

VALUTATA, per tutto quanto sopra esposto, la convenienza economica dell'operazione di alienazione della partecipazione societaria detenuta dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016;

EVIDENZIATO, inoltre, che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 sottolinea l'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche quale principio, tra gli altri, posto alla base dell'intera disciplina sulla razionalizzazione delle partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che l'alienazione mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente garantisce una più rapida conclusione dell'operazione di alienazione della partecipazione societaria, permettendo di perseguire l'interesse pubblico alla sua dismissione, ritenuta necessaria rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente ed al contesto

economico, sociale e territoriale di riferimento, oltre che in coerenza con le disposizioni normative vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 9 dello statuto sociale della società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. che, in caso di cessione di quote inter vivos, non prevede ad alcun diritto di prelazione in capo ai soci;

RICHIAMATA la nota PEC prot. n. 35573 del 25.11.2019 con la quale questo Ente inoltrava all'organo amministrativo della società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, richiesta di preventivo gradimento e consenso a procedere alla cessione della quota alla società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A.;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Comune di Urbino via PEC n. 36486 del 03.12.2019 con la quale la società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. comunicava di prestare il proprio consenso alla cessione della quota detenuta dal Comune di Urbino alla società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. al valore di euro 737,00, confermando il gradimento del cessionario;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla cessione delle quote di partecipazione detenute dal Comune di Urbino nella società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l., pari all'1,21% del capitale sociale, alla società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. con sede in Riccione (RN), via Veneto, 28, P. IVA 02418900409, mediante negoziazione diretta, ad un prezzo di euro 737,00;

VISTO l'indirizzo espresso con la delibera di Giunta Municipale n. 300 del 13.12.2019

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di accogliere la proposta di acquisto formulata dalla società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A. con sede in Riccione (RN), via Veneto, 28, P. IVA 02418900409, con nota acquisita al protocollo del Comune di Urbino via PEC n. 33962 in data 12.11.2019 e, pertanto, di esprimere, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, per le motivazioni esposte in premessa, parere

- favorevole riguardo alla convenienza economica della operazione con particolare riferimento alla congruità del prezzo proposto;
3. Di procedere alla cessione dell'intero pacchetto di quote della società Convention Bureau Terre Ducali s.c.r.l. detenute dal Comune di Urbino, pari al 1,21% del capitale sociale, alla società Farmacie Comunali di Riccione S.p.A., mediante negoziazione diretta, al prezzo di euro 737,00;
 4. Di autorizzare il responsabile del Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate – ERP, Avv. Federica Paleani, a porre in essere tutti gli atti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione e al perfezionamento della procedura di alienazione;
 5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata votazione palese che ha dato il risultato sopra riportato.

'''

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore CONTENZIOSO - CONTRATTI - SOC. PARTECIPATE - ERP, PALEANI FEDERICA,
in data 13-12-2019, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 16-12-2019, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO		CANGINI FEDERICO	Favorevole
------------------	--	------------------	------------

PAGANELLI SANDRO	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
Guidi Luca	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
GUIDI MASSIMO	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 4

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO		CANGINI FEDERICO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	SCALBI LAURA	Favorevole
SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole	ROSATI MARIO	Astenuto
ROSSI NICOLA	Favorevole	BORGIANI CAROLINA	Astenuto
QUARESIMA LAURA	Favorevole	BALDUCCI DAVIDE	Astenuto
CLINI ORFEO	Favorevole	SANTI LORENZO	Astenuto
Guidi Luca	Favorevole	LONDEI GIORGIO	
GUIDI MASSIMO	Favorevole	LONDEI LUCA	Favorevole
MECHELLI LINO	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 11
totale voti contrari n. 0
totale astenuti n. 4

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
SIROTTI MASSIMILIANO

Il Segretario
CANCELLIERI MICHELE

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO